

USR CAMPANIA – UFFICIO VII

OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO “SEZIONI PRIMAVERA” DESTINATO AI BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI DI ETÀ

Prot.AOODRCA.6746
del 09/09/2013

Il Direttore generale

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 7 ottobre 2010, per l'anno scolastico 2012-2013 sono risultate destinatarie di apposito contributo statale n. 165 “sezioni primavera”, autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;

VISTA la nota ministeriale prot.AOODGOS.4464 del 30/08/2013, con la quale il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha reso noto che in data 1° agosto 2013 la Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali ha definito l'accordo per la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia di età 2-3 anni, denominato sezioni primavera, per il biennio 2013/2014 e 2014/2015;

VISTO l'art.4 comma “f” dell'accordo del 1° agosto 2013;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio scolastico regionale definisce la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2012-2013 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale, previo esame della sussistenza dei requisiti e dei criteri secondo le modalità definite al successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è determinato dal contributo statale, che sarà assegnato dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale a seguito di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e dalle risorse rese disponibili dall'Ente regionale, se previsto nell'intesa;

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato alla dimensione per numero di bambini accolti, alla durata del servizio giornaliero ed al periodo di effettivo funzionamento.

Articolo 3

1. I criteri per la prosecuzione e l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del, sono stati definiti - in continuità con l'Accordo quadro del 1° agosto

2013 e con quanto indicato nella C.M. prot. n. 235 del 21.06.2007 - dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale n. 37 prot. 3887/MPIOODGOSN del 10.04.2008, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra le 5 e le 8 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

2. In attuazione dei predetti criteri, ai fini della completa affidabilità del servizio educativo sotto il profilo qualitativo e in considerazione dell'esigenza di flessibilizzare le condizioni e le caratteristiche dell'offerta in relazione alla specifica fascia di età considerata, i principi, gli indicatori e gli standard ottimali cui ispirare l'azione amministrativa e le attività progettuali, tecnico-organizzative e di verifica, sono riportati di seguito sub a), b), c).

a) Pluralismo istituzionale –

distribuzione tendenzialmente equilibrata delle sezioni sia in relazione alle peculiari esigenze dei contesti locali sia in ordine alla gestione del servizio da parte dei diversi soggetti, al fine di individuare e valorizzare – con appropriate forme di confronto e accompagnamento a cura del Tavolo tecnico - gli elementi costitutivi che caratterizzano i diversi modelli educativi, pedagogici, organizzativi.

b) Aspetti strutturali e tecnico-organizzativi –

Spazi: presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispondenti alla normativa regionale conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona ecc.) ; allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento.

Tempi: erogazione del servizio, compreso tra le 5 e le 8 ore giornaliere; articolazione equilibrata delle attività nella giornata educativa; strutturazione flessibile dei tempi e dell'organizzazione del servizio in funzione delle particolari esigenze dei bambini e del progetto educativo.

Organizzazione: rapporto numerico tra sezione e bambini non superiore a 1: 20; rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, in coerenza con l'età dei bambini, l'estensione oraria del servizio, la dimensione del gruppo e le caratteristiche del progetto educativo; esplicitazione nell'ambito del progetto educativo delle soluzioni organizzative adottate in risposta alle peculiari esigenze di crescita, cura, relazione e sviluppo dei singoli bambini e della comunità cui il progetto si rivolge; integrazione, sul piano pedagogico, didattico e organizzativo, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti.

c) Profili professionali –

adeguata qualifica del soggetto responsabile della gestione al fine di garantire – anche tramite figura professionale appositamente individuata - la funzione di coordinamento pedagogico; idoneità professionale del personale educativo per la specifica fascia di età comprovata da titoli di studio quali, ad esempio, diploma di puericultrice, di maestra di scuola di infanzia di maturità magistrale (fino ad esaurimento dei titoli), diploma di liceo psico-pedagogico, diploma di vigilatrice di infanzia (fino ad esaurimento del titolo), diploma di laurea in scienze dell'educazione e/o in scienze della formazione primaria; specializzazioni per il sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; impiego di

personale ausiliario professionalmente idoneo per la specifica fascia di età. Rispetto delle norme contrattuali vigenti per il personale educativo, docente e ausiliario impegnato.

Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo quadro del 1° agosto 2013 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale il Tavolo tecnico, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale.
2. Il Tavolo tecnico interistituzionale è istituito con decreto del Direttore Generale dell'USR ed è composto da rappresentanti designati, per la Regione, dall'Assessorato all'Istruzione, per i Comuni, dalla Presidenza dell'ANCI e, per l'USR, dal Direttore Generale.
3. Il Tavolo accerta la permanenza dei requisiti di ammissione - anche con specifico riferimento ai criteri e agli indicatori di cui all'art. 3 del presente decreto - tramite esame dei requisiti strutturali, dei progetti e della relativa documentazione di supporto.
4. I requisiti strutturali e organizzativi, coerenti con i criteri di cui all'art. 3 della presente intesa sono documentati all'atto dell'istanza di conferma e/o di nuova istituzione tramite dichiarazione di responsabilità del soggetto gestore. All'atto dell'istanza i soggetti richiedenti presentano altresì provvedimento autorizzativo del Comune interessato.
5. In via prioritaria sono ammesse al finanziamento, come previsto all'art.2 comma "a" dell'accordo del 1° agosto 2013, le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2012-2013 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale.
6. L'Ufficio scolastico regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.
7. Il Tavolo tecnico, nella sua funzione di indirizzo e di governo, attiva i necessari e sistematici momenti di confronto con le OO.SS. anche al fine di elaborare un piano di supporto e monitoraggio finalizzato al sostegno e alla qualificazione del servizio educativo.
8. L'ANCI, attraverso specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione iniziali e in itinere, provvede ad evidenziare l'importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, in modo specifico per il rilascio tempestivo dei provvedimenti autorizzativi al funzionamento delle sezioni ed anche in riferimento all'attivazione delle misure di supporto di cui al precedente comma 7.

Il Direttore generale
Diego Bouché

Napoli, 09/09/2013